

CONVENZIONE
TRA

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI, con sede in Roma, Via Giuseppe Caraci 36, C.F. 97113700583, di seguito indicato anche come "COMITATO" o alternativamente "Parte", rappresentato dalla dott.ssa Maria Teresa DI MATTEO, nella sua qualità di Presidente del COMITATO, autorizzata a sottoscrivere il presente atto ai sensi della delibera del COMITATO del 27 novembre 2018

E

RETE AUTOSTRADE MEDITERRANEE PER LA LOGISTICA, LE INFRASTRUTTURE ED I TRASPORTI SPA, in breve RAM SPA o alternativamente "Parte", Società in house del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con sede in Roma, via Nomentana 2, 00161, codice fiscale 07926631008, qui legalmente rappresentata dall'Amministratore unico Prof. Ing. Ennio CASCETTA

di seguito congiuntamente denominate "PARTI";

PREMESSO

- che il Comitato Centrale è l'organo di direzione dell'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi che costituisce l'elenco ufficiale dei soggetti abilitati ad esercitare l'autotrasporto di cose per conto terzi, composto da circa 100.000 imprese attive e che l'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per l'esercizio della professione;
- che la legge di Stabilità 2014 ha incrementato le competenze del Comitato centrale nell'ottica di realizzare un maggior controllo sul possesso dei requisiti richiesti alle imprese per esercitare la professione ma anche di verificare in modo più approfondito lo svolgimento della loro attività economica;
- che il Comitato è, dunque, impegnato in una azione di promozione del settore nel senso di accrescerne le caratteristiche di professionalità, modernità, sviluppo tecnologico, sostenibilità ambientale e sociale, generale progresso concorrenziale in uno scenario caratterizzato da una forte presenza di competitor internazionali;
- che l'art. 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), a modifica ed integrazione dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, ha previsto che il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori è tenuto, tra l'altro, a *"verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle Camere di commercio"* nonché, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. l-quater del citato decreto legislativo *"svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009"*;
- che l'art. 1, comma 248 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), a modifica ed integrazione dell'art. 83bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto, tra l'altro, che *"la verifica sulla regolarità del vettore e' effettuata limitatamente ai requisiti e ai sensi del comma 4-bis, fino alla data di adozione della delibera del presidente del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dall'adozione della delibera di cui al primo periodo, la verifica sulla regolarità del vettore e' assolta dal committente"*

mediante accesso ad apposita sezione del portale internet attivato dal citato Comitato centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarità del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A tal fine il medesimo Comitato centrale, previa opportuna intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica dalle amministrazioni e dagli enti competenti l'informazione necessaria a definire e aggiornare la regolarità dei vettori iscritti”;

- che, per quanto sopra esposto, il Comitato centrale e gli Uffici provinciali della motorizzazione, ciascuno nella rispettiva competenza, devono provvedere alle attività di verifica della regolarità della posizione di tutte le imprese iscritte (circa 100.000);
- che, in particolare, le attività in questione richiedono l'espletamento di appositi controlli sulla capacità imprenditoriale, finanziaria e manageriale, sulla regolarità contributiva e fiscale, sulla adeguatezza del parco veicolare e del numero dei conducenti, sull'avvenuto versamento del contributo di iscrizione nonché la possibilità di espletare visite ispettive;
- che il Comitato centrale ha interesse ad avvalersi dell'assistenza tecnica di RAM SPA per il perseguimento dei suddetti obiettivi;
- che l'articolo 28, comma 1-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha previsto, al fine dell'attuazione del Programma nazionale delle "Autostrade del mare" ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la proroga dell'attività della RAM SPA, da svolgersi secondo apposite direttive adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sotto la vigilanza dello stesso e che, al medesimo fine, le azioni della predetta società dovessero essere cedute, a titolo gratuito, al Ministero dell'economia e delle finanze, che avrebbe esercitato i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- che, in attuazione di quanto previsto dalla suddetta legge, il 7 agosto 2008 il controllo azionario della Società RAM SPA è stato ceduto, a titolo gratuito, dalla Controllante (già Sviluppo Italia S.p.A.) al Ministero dell'economia e delle finanze e che, a seguito delle modifiche statutarie adottate in data 3 giugno 2010, la durata della Società è stata prorogata sino al 31 dicembre 2100;
- che lo Statuto della RAM SPA prevede che la Società ha per oggetto le attività di promozione e sostegno all'attuazione del sistema integrato di servizi di trasporto denominato “Programma autostrade del mare” nel Piano Generale dei Trasporti, approvato con deliberazione del Consiglio dei Ministri il 2 marzo 2001, e nelle successive modificazioni ed integrazioni, e degli interventi al riguardo previsti nel Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica, approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 agosto 2015 e successive modificazioni e integrazioni e nei Documenti Pluriennali di Pianificazione (DPP) di cui all'art. 201 comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016, nonché, quale struttura operativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possa svolgere ogni altra attività connessa alla promozione ed alla assistenza tecnica su temi di logistica, infrastrutture e trasporti;
- che i compiti e le attività che RAM SPA è tenuta a prestare, sono stati individuati, secondo il modello dell'in house providing, dapprima con la Convenzione sottoscritta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 10 agosto 2004, (registrata dalla Corte dei Conti in data 16 aprile 2005) con Sviluppo Italia S.p.A., ora Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., allo scopo di redigere ed attuare il Programma "Autostrade del mare", attraverso la Società di scopo RAM SPA e controllata dalla medesima, e poi con le Convenzioni sottoscritte dal medesimo Ministero con RAM SPA, in data 29 maggio 2009 (registrata dalla Corte dei Conti in data 15 luglio 2009), 24 luglio 2012 (registrata dalla Corte dei Conti in data 17 settembre 2012), 4 aprile 2014 (registrata dalla Corte dei Conti in data 5 maggio 2014), nonché da ultimo con l'Accordo di Servizio di durata triennale stipulato in data 31 marzo 2017 e registrato dalla Corte dei Conti in data 12 maggio 2017;
- che, come sopra riportato, è stato approvato un nuovo Accordo di servizio tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RAM SPA con D.D. 31 marzo 2017, n.124 (registrazione Corte dei Conti del 12 maggio 2017 al foglio n. 1/1864) avente durata triennale, che stabilisce, attesa la natura strumentale di supporto della Società, che ulteriori aree di intervento possono essere

individuare ai sensi dell'art. 3 comma 4 dello Statuto della società e formeranno oggetto di specifiche convenzioni o di accordi di servizio integrativi del medesimo Accordo del 31 marzo 2017;

- che, in ragione di quanto esposto, si ritiene che RAM SPA possa rappresentare partner di riferimento per il Comitato per il servizio di assistenza tecnica nello svolgimento dei compiti dianzi indicati;
- che il Comitato, nella seduta dell'11 dicembre 2019, ha deliberato di procedere a stipulare una Convenzione con RAM per il servizio di assistenza tecnica finalizzato allo svolgimento delle attività di cui in premessa, dando mandato al Presidente del COMITATO di procedere in tal senso per definire tempi, modalità e costi dell'attività di collaborazione e supporto sopra individuata e per regolare i rapporti conseguenti;
- che a tali fini, con nota prot. n. 3216 del 17 dicembre 2019, il COMITATO ha richiesto a RAM SPA di formalizzare la migliore offerta per la realizzazione dei servizi di che trattasi;
- che RAM SPA, con nota prot. n. 66 del 21 gennaio 2020, assunta al protocollo del COMITATO al n. 158 del 22 gennaio 2020, che si allega come parte integrante del presente atto, ha formulato l'offerta relativa ai servizi di seguito indicati e meglio illustrati nella offerta stessa cui si rinvia;
- che RAM SPA ha quantificato i costi per la realizzazione delle attività nella misura di complessivi € 3.422.841,76, IVA compresa, meglio dettagliati nella citata offerta prot. n. 66 del 21 gennaio 2020 cui si rinvia, ritenuti congrui, per il periodo di mesi 36 decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del servizio;
- con determina a contrarre n. RU 537 del 4 marzo 2020 è stato disposto di procedere alla firma di un apposito atto convenzionale con RAM SPA per la realizzazione delle attività sopra indicate;
- che, nel caso, di specie, si reputano applicabili le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 (Premesse)

1. Le premesse che precedono formano parte integrante della presente Convenzione.

ARTICOLO 2 (Oggetto della Convenzione)

1. Nell'ambito delle attività di cui alle disposizioni richiamate in premessa, RAM SPA si obbliga a fornire assistenza tecnica al COMITATO ed agli Uffici della motorizzazione civile su tutto il territorio nazionale per l'espletamento delle attività elencate nei seguenti punti:

- a) verifica della regolarità delle imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori ai sensi delle vigenti disposizioni con riferimento ai compiti indicati in premessa ed, in generale, alle esigenze operative di tenuta dell'Albo sulla base delle direttive impartite dal COMITATO;
- b) collaborazione nella gestione attiva dei procedimenti di verifica di cui alla lettera a), ivi comprese tutte le attività di accesso e gestione delle relative istruttorie tramite i sistemi informatici in uso, l'informatizzazione ed archiviazione dei relativi dati, lo svolgimento di ogni fase dell'istruttoria procedimentale, la verifica e l'analisi delle singole posizioni, la comunicazione operativa con le imprese interessate, la predisposizione degli atti necessari;
- c) fornire assistenza presso gli Uffici della motorizzazione civile, competenti per territorio, alle attività di esecuzione delle verifiche di regolarità ed all'adozione dei conseguenti provvedimenti anche ai fini del necessario monitoraggio.

2. In particolare, RAM SPA porrà a disposizione del COMITATO un apposito gruppo di lavoro per l'assistenza allo svolgimento delle:

1) Attività di verifica della regolarità delle imprese iscritte all'Albo

Il gruppo di lavoro fornirà assistenza tecnica, in sede centrale e periferica, al fine di svolgere l'attività istruttoria volta ad accertare la regolarità della posizione delle circa 100.000 imprese iscritte all'Albo, contestare gli eventuali addebiti ed assumere i conseguenti provvedimenti;

2) Attività di verifica delle imprese che non risultano aver corrisposto il contributo di iscrizione all'Albo

Il gruppo di lavoro fornirà assistenza tecnica, in sede centrale e periferica, per individuare le imprese che non risultano aver corrisposto il contributo di iscrizione all'Albo, per l'anno in corso e/o per gli anni precedenti, contestare gli addebiti ed assumere i conseguenti provvedimenti;

3) Attività di verifica delle imprese che risultano non in regola rispetto a specifici requisiti

Il gruppo di lavoro fornirà assistenza tecnica, in sede centrale e periferica, al fine di svolgere l'attività istruttoria volta ad accertare l'irregolarità della posizione rispetto a taluni specifici requisiti, quali, a titolo di esempio, l'assenza di veicoli, l'irregolarità previdenziale, l'irregolarità assicurativa, la capacità finanziaria, l'onorabilità, ecc., contestare gli eventuali addebiti ed assumere i conseguenti provvedimenti.

ARTICOLO 3 (Durata della Convenzione)

1. La presente Convenzione ha validità 36 mesi naturali consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione di avvio da parte del COMITATO e può essere rinnovata per gli anni successivi su accordo delle Parti.

2. Il COMITATO può disporre la sospensione o l'interruzione delle attività previste dalla presente Convenzione. In tali casi è dovuto alla Società RAM SPA il pagamento delle attività fino a quel momento realizzate, debitamente rendicontate secondo le modalità di cui al successivo articolo 5.

ARTICOLO 4 (Modalità di esecuzione)

1. RAM SPA si impegna a costituire un gruppo di lavoro permanente, composto da specialisti tecnici nonché adeguati supporti consulenziali, amministrativi, legali, informatici e gestionali, come da offerta allegata. Il Gruppo di lavoro opera presso la sede del COMITATO e presso gli Uffici della motorizzazione civile su tutto il territorio nazionale, attuando all'occorrenza specifici progetti di intervento anche in sede locale.

2. Il Gruppo di lavoro opera sulla base delle direttive di indirizzo, coordinamento e monitoraggio impartite dal COMITATO e seguendo le indicazioni funzionali fornite dagli Uffici di segreteria del COMITATO medesimo.

3. Le attività di assistenza tecnica saranno eseguite dal Gruppo di lavoro sulla base delle procedure operative consegnate dal COMITATO in sede di avvio dell'esecuzione del servizio. Nelle predette procedure, sono indicate le modalità ed i tempi di esecuzione delle attività da porre in essere. I destinatari delle procedure saranno le risorse che costituiscono il Gruppo di lavoro e dovranno servirsi delle indicazioni in esse riportate per svolgere correttamente le attività istruttorie inerenti alla esecuzione del servizio.

4. RAM SPA si impegna a fornire assistenza tecnica per l'avvio di almeno 10.000 istruttorie di verifica/anno da rendicontare in sede di relazione trimestrale sulle attività svolte di cui al punto 5.4. Tale soglia è da considerarsi indicativa in quanto, in sede di verifica trimestrale dei Report consegnati

dalla Società, sarà possibile procedere con l'individuazione di eventuali obiettivi più precisi ritenuti congrui sulla base delle attività svolte e da svolgere.

ARTICOLO 5 (Pagamenti)

In esecuzione della presente Convenzione, il COMITATO corrisponde a RAM SPA l'importo massimo di € 3.422.841,76 IVA compresa. Sulla base delle analisi effettuate in confronto con servizi analoghi offerti dal mercato e con offerte dei servizi praticati dalla stessa RAM SPA, il prezzo è ritenuto congruo ai sensi dell'art. 192, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le tipologie di costi generali indicati nella citata offerta prot. n. 66 del 21 gennaio 2020 sono quelli previsti dall'Accordo di servizio richiamato in premessa.

2. Il contributo sarà corrisposto dal COMITATO a RAM SPA, secondo le seguenti modalità:
 - a) n. 1 versamento di acconto, pari ad € 200.000,00 oltre IVA di legge, alla data di comunicazione di avvio da parte del COMITATO;
 - b) n. 11 versamenti trimestrali, previa presentazione di una relazione dettagliata sulle attività svolte, decorrenti dalla data di avvio del servizio, ciascuno così costituito:
 - 1) parte fissa pari a € 127.782,54 oltre IVA di legge;
 - 2) parte variabile pari a € 83.333,33 oltre IVA di legge ovvero alla minor somma derivante dal computo delle spese sostenute per trasferte sulla base dei documenti giustificativi prodotti;
 - c) n. 1 versamento finale a saldo da versare a seguito della presentazione del Rapporto Finale sulle attività svolte, da consegnare entro 60 giorni dalla scadenza del servizio, così costituito:
 - 1) parte fissa pari a € 200.000,00 oltre IVA di legge;
 - 2) parte variabile pari a € 83.333,33 oltre IVA di legge ovvero alla minor somma derivante dal computo delle spese sostenute per trasferte sulla base dei documenti giustificativi prodotti;
3. In considerazione della rilevanza dei costi esterni da sostenere da parte della RAM SPA, potranno essere previste anticipazioni intermedie dei compensi spettanti previa motivata richiesta da parte della Società.
4. L'attività si svolgerà in stretta collaborazione con il COMITATO cui, ai fini del pagamento, RAM SPA si obbliga a trasmettere all'indirizzo albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it:
 - a) Relazione trimestrale analitico-descrittiva delle attività svolte e dei risultati conseguiti;
 - b) indicazione del gruppo di lavoro con elencazione delle attività svolte e separata evidenza delle trasferte e dei relativi giustificativi di spesa.
 - c) copia dei documenti giustificativi, per quanto attiene i costi sostenuti per trasferte ed esterni;
5. L'importo da corrispondere a RAM SPA per lo svolgimento delle attività grava sul capitolo 1294 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il presente atto mentre è impegnativo sin da subito per RAM SPA acquista efficacia per il COMITATO solo a seguito della registrazione contabile da parte degli Organi di controllo.

ARTICOLO 6 (Corresponsione del contributo)

1. La liquidazione del contributo, nei termini indicati al precedente art. 5, sarà disposta, a seguito di verifica della corretta esecuzione delle attività, dietro presentazione, da parte di RAM SPA di fattura. La fattura dovrà essere intestata a: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – DIPARTIMENTO per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali e il Personale – COMITATO Centrale per l'Albo Nazionale degli autotrasportatori (Codice Univoco Ufficio Y0DLOE).

ARTICOLO 7
(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Ai sensi delle norme di cui all' art. 3 commi 5 e 7 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i , relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, il COMITATO comunica, per gli opportuni utilizzi del caso, il CIG 8237893C59. RAM SPA si impegna a comunicare entro i termini di legge gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato ai pagamenti in riferimento alla presente convenzione nonché i nominativi con i relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare sul suddetto conto.
2. Eventuali modifiche sugli estremi identificativi del conto dedicato e delle generalità delle persone delegate ad operare sullo stesso saranno comunicate entro 7 (sette) giorni dalle modifiche.

ARTICOLO 8
(Garanzia e obblighi di RAM SPA)

1. RAM SPA si fa garante che le prestazioni saranno eseguite a perfetta regola d'arte e che nel computo delle prestazioni non saranno conteggiati i periodi di tempo impiegati per il rifacimento di attività non correttamente eseguite dai propri incaricati. A giudizio insindacabile del COMITATO potranno essere rifiutate prestazioni non eseguite secondo le istruzioni impartite e la buona pratica professionale. Dette prestazioni dovranno essere rifatte a carico di RAM SPA.

ARTICOLO 9
(Codice Etico e Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001)

1. RAM SPA dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto della Convenzione, RAM SPA dichiara e garantisce di aver impartito ed attuato disposizioni ai propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dal Decreto e si obbliga a mantenere tali disposizioni tutte efficacemente attuate per l'intera durata della Convenzione.

ARTICOLO 10
(Obbligo di riservatezza, requisiti professionali ed altri obblighi)

1. RAM SPA garantisce che non userà né permetterà a terzi, inclusi i suoi dipendenti e/o collaboratori, l'uso diretto e/o indiretto dei documenti e di ogni altro dato fornitogli dal COMITATO, se non espressamente autorizzato. RAM SPA garantisce, inoltre, che non divulgherà a terzi informazioni connesse con quanto oggetto della presente Convenzione.
2. RAM SPA assume piena responsabilità dell'operato dei propri dipendenti e/o collaboratori, impegnandosi espressamente a fare in modo che tutti gli obblighi previsti, con particolare riferimento al tipo di incarico di cui all'art. 2, siano portati a loro conoscenza e siano pienamente rispettati.

ARTICOLO 11
(Cessione della Convenzione)

1. RAM SPA si impegna a non cedere a terzi, neppure a titolo gratuito, la presente Convenzione o le singole obbligazioni o i singoli diritti da esso derivanti.

ARTICOLO 12
(Regole di comportamento presso la sede dell'altra parte)

1. Ciascuna Parte è tenuta all'osservanza di tutte le norme, leggi e regolamenti, nonché di tutte le prescrizioni in materia di sicurezza, antinfortunistica e previdenza. Le attività oggetto della presente Convenzione si svolgeranno in tutto o in parte in luoghi di lavoro e anche con attrezzature messe a disposizione dal COMITATO o dagli uffici della Motorizzazione civile. Ciascuna Parte si impegna a che tali luoghi e/o attrezzature siano conformi alla legislazione ed alla normativa vigenti in materia di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, e che siano adeguate all'uso. Gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi protocolli operativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte Ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dover effettuare e dovranno scrupolosamente attenersi.

2. Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell'altra parte operante nelle attività oggetto della presente Convenzione. Il/I responsabile/i del progetto di una delle parti che eventualmente si dovessero recare presso la sede dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti a uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n.81.

ARTICOLO 13
(Responsabilità civile)

1. Ciascuna parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

ARTICOLO 14
(Identità visiva)

1. Le PARTI tuteleranno e promuoveranno l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna. In particolare, il logo del COMITATO e quello di RAM SPA potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. L'utilizzazione del logo, straordinaria o estranea all'oggetto del presente accordo, richiederà il consenso della parte interessata.

ARTICOLO 15
(Risoluzione della Convenzione)

1. Il COMITATO ha facoltà di risolvere il contratto di diritto mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora e di pronuncia giurisdizionale, nei seguenti casi:

- a) manifesta incapacità o inadempimento nell'esecuzione delle attività;
- b) inadempienza accertata alle norme di legge in merito alla prevenzione degli infortuni, alla sicurezza sul lavoro, alle assicurazioni obbligatorie, ai permessi di soggiorno previsti dalle leggi vigenti per lavoratori extra-comunitari;
- c) sospensione dei lavori da parte di RAM SPA senza giustificato motivo.

ARTICOLO 16
(Modifiche alla Convenzione)

1. Le PARTI congiuntamente concordano che eventuali modifiche od integrazioni alle previsioni della presente Convenzione dovranno essere regolati in forma scritta tramite apposito addendum.

ARTICOLO 17
(Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679
e del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196)

1. Il sottoscritto Prof. Ing. Ennio CASCETTA, in qualità di legale rappresentante di RAM SPA, e la sottoscritta dr.ssa Maria Teresa DI MATTEO, in qualità di Presidente del COMITATO, dichiarano di avere cognizione degli obblighi inerenti il trattamento dei dati personali conferiti in occasione della sottoscrizione della presente Convenzione ed, in particolare, circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura facoltativa del conferimento dei dati stessi, tuttavia necessario ai fini della stipula del presente accordo;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o autorizzati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Reg. UE n. 2016/679;
- f) gli estremi identificativi del titolare del trattamento.

2. Autorizzano le PARTI a trattare i dati personali e le informazioni fornite in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati di carattere personale - "GDPR".

3. RAM SPA mantiene indenne il COMITATO per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano a lei imputabili.

4. Il personale destinato dalla RAM SPA alle attività di cui all'art. 3 della presente Convenzione riceveranno dal COMITATO apposite istruzioni, comprensive di vincoli di riservatezza sui dati trattati per conto del COMITATO.

ARTICOLO 18
(Domicilio e Foro competente)

1. Eventuali inadempimenti derivanti dagli obblighi di cui alla presente Convenzione saranno regolati in osservanza alla vigente normativa in materia.

2. Per tutti gli effetti del presente atto:

RAM SPA elegge domicilio in Roma - Via Nomentana 2.

il COMITATO elegge domicilio in Roma - Via Giuseppe Caraci 36.

3. Per la definizione di eventuali controversie fra le PARTI, il foro competente è quello di Roma.

4. Il numero di codice fiscale di RAM SPA è 07926631008. Il numero di codice fiscale del COMITATO è 97532760580

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Per il COMITATO
Dr.ssa Maria Teresa DI MATTEO
(Presidente)

Per RAM SPA
Prof. Ing. Ennio CASCETTA
(Amministratore unico)
